

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)

CHIARIMENTI - Parte IV

	Data Richiesta	Quesito	Risposta
162	22.07.2019	<p>Con riferimento all'articolo 1.6 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti intervengano modifiche di leggi, norme, regolamenti, delibere delle Autorità competenti e disposizioni tecniche vigenti in materia di emission trading (per come previsto nel European Union Emissions Trading System), le Parti provvederanno a concordare nuove condizioni contrattuali, al fine di mantenere i medesimi effetti economici e il medesimo equilibrio contrattuale in base ai quali la presente procedura è stata aggiudicata.</p>	<p>Si conferma quanto esplicitato nel Capitolato Tecnico al par. 1.6. Per il caso menzionato troveranno poi applicazione gli artt. 9 e 20 dello Schema di Convenzione, precisando che gli stessi devono essere letti in combinato disposto con i successivi paragrafi (in particolare dal n. 20.1 al n. 20.7) nonché alla luce della buona fede contrattuale e della causa del contratto. Si rinvia inoltre a quanto previsto dal codice civile per il caso in cui sopraggiungano eventi straordinari e imprevedibili che sbilancino il contratto oltre la sua alea intrinseca, posta a carico dell'Appaltatore.</p>
163	05.09.2019	<p>Nello schema di contratto, all'art. 9 "Condizioni del servizio", si legge: "Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso l'Appaltatore non può avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, dell'Azienda Zero, per quanto di propria competenza, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico." Tale concetto è poi ripreso all'art. 20 "Condizioni economiche e corrispettivi" laddove si legge: "Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, così come definito nei paragrafi successivi." A parere dello Scrivente operatore economico tale rischio non è allocabile all'Appaltatore in quanto: atipico rispetto ai rischi che possono essere trasferiti con un appalto; non stimabili a priori, soprattutto per gli oneri derivanti da norme emanate dopo la presentazione dell'offerta. Si chiede, pertanto, di confermare che gli oneri derivanti da future disposizioni legislative o disposizioni delle autorità, emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, saranno a carico delle Aziende Sanitarie. Nel caso di risposta negativa alla precedente richiesta si chiede di conoscere i criteri utilizzati da questa Spett.le Stazione Appaltante per considerare dal punto di vista economico tale rischio negli importi a base d'asta.</p>	<p>Si conferma quanto esplicitato nello Schema di Convenzione agli artt. 9 e 20, precisando che gli stessi devono essere letti in combinato disposto con i successivi paragrafi (in particolare dal n. 20.1 al n. 20.7) nonché alla luce della buona fede contrattuale e della causa del contratto. Si rinvia inoltre a quanto previsto dal codice civile per il caso in cui sopraggiungano eventi straordinari e imprevedibili che sbilancino il contratto oltre la sua alea intrinseca, posta a carico dell'Appaltatore.</p>
164	10.09.2019	<p>In caso di partecipazione in RTI, dato che il valore annuale degli interventi di manutenzione straordinaria complessivo di tutti i Lotti è pari a € 21.375.180,62, si chiede di confermare che la mandante debba essere qualificata, in categoria OG11, in classifica corrispondente alla % dei lavori che eseguirà, calcolata sempre sul valore annuale dei lavori stessi (esempio: quota lavori assegnata alla mandante 20% = qualificazione SOA 20% di € 21.375.180,62 pari alla classifica V), fermo restando che l'RTI nel suo complesso copra l'intero requisito richiesto.</p>	<p>In caso di RTI, il requisito inerente il possesso delle categorie SOA OG11 deve essere posseduto in misura corrispondente alla percentuale di lavori da eseguire.</p>
		<p>Sempre nel caso di RTI, con riferimento alla comprova della cifra d'affari in lavori, essendo l'importo dei lavori superiore a € 20.000.000 (ai sensi dell'art. 84, comma 7 lettera a) del Codice dei contratti), si chiede di confermare - sempre nell'ipotesi di partecipazione a tutti i Lotti - che tale requisito debba essere dimostrato interamente dalla sola mandataria e che la cifra d'affari di cui trattasi debba essere relativa ai lavori non necessariamente rientranti nella categoria SOA OG11.</p>	<p>Non si conferma che il requisito debba essere posseduto dalla sola mandataria. Si conferma che la cifra d'affari non debba essere relativa esclusivamente a lavori rientranti nella categoria SOA OG11.</p>
165	11.09.2019	<p>Con riferimento al requisito di cui alla lettera k) – pagina 14 del Disciplinare di gara [aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara (anni 2016-2017-2018), servizi analoghi di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, per importi al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori agli importi indicati nelle seguenti tabelle, relative rispettivamente alla partecipazione ad un solo lotto od a più lotti...omissis...] si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo Raggruppamento di tipo orizzontale, non sia richiesta, in capo alle singole imprese, la corrispondenza della percentuale di possesso del citato requisito con la percentuale di partecipazione al RTI e con la percentuale di esecuzione delle attività in appalto. Quanto precede fermo restando il possesso dello stesso in misura maggioritaria da parte della capogruppo.</p>	<p>Si ritiene che per i servizi e le forniture non viga ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la quota di partecipazione, la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara, a cui si rinvia.</p>
166	11.09.2019	<p>Con riferimento al requisito di cui alla lettera k) – pagina 14 del Disciplinare di gara [aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara (anni 2016-2017-2018), servizi analoghi di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, per importi al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori agli importi indicati nelle seguenti tabelle, relative rispettivamente alla partecipazione ad un solo lotto od a più lotti...omissis...] si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione da parte di un costituendo Raggruppamento di tipo orizzontale, l'impresa capogruppo-mandataria debba possedere la maggioranza relativa del requisito con riferimento al solo importo complessivo richiesto ovvero anche con riferimento alla quota parte riferita alle strutture sanitarie pubbliche e/o private.</p>	<p>L'impresa capogruppo-mandataria, in caso di RTI di tipo orizzontale, deve possedere, in ogni caso, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (almeno relativa), sia con riferimento agli importi dei servizi analoghi richiesti, sia per quanto riguarda i servizi a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, pari al 30%.</p>

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)

CHIARIMENTI - Parte IV

167	11.09.2019	Con riferimento al requisito di cui alla lettera l) – pagina 14 del Disciplinare di gara [attestazione SOA], si chiede conferma che la stessa debba essere posseduta esclusivamente dalle imprese che, nell'ambito del suddetto RTI, svolgeranno, nei limiti della classifica posseduta, interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico. Si chiede inoltre conferma che nessuna prescrizione SOA è prevista in capo all'impresa capogruppo, fermo restando il possesso da parte del RTI nel suo complesso di attestazioni sufficienti a coprire l'intero importo degli interventi previsti.	Si conferma.
168	11.09.2019	Con riferimento al requisito di cui alla lettera l) – pagina 14 del Disciplinare di gara [attestazione SOA], si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo Raggruppamento, a titolo di esempio, ai lotti nn. 3, 4 e 5 (totale importo interventi euro € 14.314.848,14), sia corretto quanto segue: impresa "A" in possesso di SOA OG11 classifica V (fino ad euro 5.165.000); impresa "B" in possesso di SOA OG11 classifica III (fino ad euro 1.033.000); impresa "C" in possesso di SOA OG11 classifica IV (fino ad euro 2.582.000); impresa "D" in possesso di SOA OG11 classifica V (fino ad euro 5.165.000); impresa "E" in possesso di SOA OG11 classifica II (fino ad euro 516.000). Quanto sopra fermo restando che ogni impresa del RTI potrà svolgere gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico per cui l'attestazione SOA è richiesta, nei limiti della propria classifica (eventualmente incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 61, comma 2 del DPR 2017/2010).	Si conferma, fermo restando che il requisito di classificazione per l'esecuzione dei lavori deve essere posseduto da ciascuna impresa in modo proporzionale alla % di lavori da eseguire, dichiarati in fase di gara.
169	17.09.2019	Nella gara in esame non è richiesto il possesso di un fatturato globale. Quanto al fatturato specifico, la normativa di gara richiede precisamente di aver realizzato complessivamente nel triennio antecedente la pubblicazione del bando servizi analoghi di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private per importi al netto di IVA complessivamente non inferiore agli importi indicati nelle relative tabelle. Nel caso di consorzi stabili, "la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara – sia economico finanziari che tecnico professionali - per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati". Tutto ciò premesso siamo a chiederVi di confermare che l'importo realizzato in servizi potrà pertanto essere posseduto e comprovato dai singoli consorziati designati esecutori in conformità alla regola posta dall'art. 47, c. 2bis del D.lgs. 50/2016.	Si conferma.
170	26.09.2019	In merito al requisito di cui al punto k) dell'elenco puntato a pag. 14 del Disciplinare di gara, relativo all'aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara (anni 2016-2017-2018), servizi analoghi, di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, per importi al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori agli importi indicati nelle tabelle indicate nel Disciplinare, considerato che la comprova può essere resa anche mediante la voce "ricavi servizio energia" inserita nel bilancio di esercizio (risposta al chiarimento n. 6 del 26.06.2019), si chiede conferma che nella relativa dichiarazione da inserire nel DGUE possa essere semplicemente indicato il valore complessivo da bilancio dei "ricavi servizio energia" per ciascuna annualità di esercizio.	Si conferma.
171	27.09.2019	L'Allegato 5 – Schema di convenzione ANAC, art. 20.2 Norme di Misurazione, riporta al punto Qc1 "Superficie servita dall'impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche" che il criterio di misurazione è la "Superficie S _m delle porzioni di fabbricato servite da utenze e punti di distribuzione di acqua calda sanitaria. Si considerano in tal senso le aree abitabili ove si svolge attività sanitaria o istituzionale con presenza di utenti e personale ove siano attivi servizi igienici dotati di punti di distribuzione di acqua calda sanitaria (rubinetti nei servizi igienici, lavandini negli ambulatori, docce, ecc.)." Secondo questa definizione si tratta quindi di misurare le superfici di fabbricato servite da utenze e punti di distribuzione. Si chiede quindi conferma, a titolo di esempio, che un reparto ospedaliero composto da 50 locali degenza ognuno con un servizio igienico di 3 mq, la superficie da considerare sia 50 x 3 = 150 mq.	La superficie da considerarsi è quella dell'intero piano, ossia relativa alla porzione di piano servita dall'impianto idrico; nel caso vi fosse una porzione di piano o di edificio con soli locali di deposito o archivio, senza alcun attacco idrico, questa non verrebbe considerata nel computo.
172	02.10.2019	Da una prima analisi delle schede manutentive B1 (impianti elettrici) e C1 (impianti antincendio), le stesse non sembrerebbero esaustive delle attività di manutenzione previste a base di gara. Si chiede di confermare se tali schede siano da considerarsi definitive.	Il concorrente dovrà compilare le schede manutentive allegate alla documentazione di gara (Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico) con riferimento alla periodicità delle attività. Inoltre lo stesso operatore economico, ai sensi del paragrafo 1.28 del Capitolato Tecnico, potrà precisare ulteriori attività rispetto a quelle previste, allegando delle schede aggiuntive che utilizzino lo stesso formato di quelle fornite dalla Stazione Appaltante. Le stesse non rientrano nel computo delle 100 pagine/facciate previste per la Relazione Tecnica, pur facendo parte dell'Offerta Tecnica oggetto di valutazione.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)

CHIARIMENTI - Parte IV

173	02.10.2019	<p>In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a segnalare alcune incongruenze tra la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e il portale SINTEL su cui si svolge la procedura.</p> <p>Tramite contatto telefonico con l'help desk di SINTEL, avvenuto in data odierna, è emerso che, nella schermata in cui gli Operatori Economici devono allegare i documenti amministrativi, compare genericamente una cartella "documentazione amministrativa" invece di campi dedicati che riportano quanto richiesto dalla documentazione di gara (esempio: DGUE, ANAC, etc.).</p>	<p>Si invita a prestare attenzione a quanto precisato nel Disciplinare di gara, e in particolare all'Art. 2 - Modalità di partecipazione, a pag. 13, nella sezione Step 1 - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che di seguito si riporta:</p> <p><i>"Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati; si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.: ..."</i></p>
174	08.10.2019	<p>A seguito dei chiarimenti N. 99 e N. 124 in particolare al Lotto n. 5 il cui importo complessivo ora da considerare è di € 228.517.715,46 anziché di € 342.776.573,00, Vi comunichiamo quanto segue:</p> <p>abbiamo constatato che sul portale ANAC durante la generazione del Passoe l'importo riferito al Lotto N. 5: CIG 37933301F13 risulta pari ad € 342.776.573,00</p> <p>Vi chiediamo se il Passoe riferito al Lotto 5 è corretto produrlo, nonostante l'importo non sia stato modificato ?</p>	<p>Non è richiesta la produzione del Passoe</p>
175	08.10.2019	<p>Inoltre considerato l'interesse a partecipare a n. 2 Lotti, il Passoe da generare deve essere prodotto per ogni singolo lotto oppure puo' essere presentato un singolo Passoe per entrambi i lotti ?</p> <p>Il chiarimento è necessario poiché sul Disciplinare non viene menzionato il Passoe ma soltanto all'art. 5 il contributo dovuto all'Autorità.</p>	<p>Non è richiesta la produzione del Passoe</p>